



CITTÀ DI SAN MARCO IN LAMIS

Provincia di Foggia ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE

Nominato con Decreto del Presidente della Repubblica del 02 ottobre 2015 ai sensi dell'art. 252 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267.

Prot. n. **6164**

del **31 marzo 2021**

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 18 del 31 marzo 2021

OGGETTO: DISSESTO FINANZIARIO DEL COMUNE DI SAN MARCO IN LAMIS - PIANO DI ESTINZIONE DELLE PASSIVITA' - ART. 256, COMMA 6, D. LGS N. 267/2000 - PROVVEDIMENTI.

L'anno **duemilaventuno**, il giorno **trentuno** del mese di **marzo**, alle ore **14,00** in audio conferenza, si riunisce, in modalità sincrona, da remoto, ai sensi della Deliberazione n. 25 del 24 marzo 2020, l'Organo Straordinario di liquidazione del Comune di San Marco in Lamis, nelle persone dei Signori:

		Presente	Assente
Dott. Antonino Triscari	Presidente	In audio conferenza	
Dott.ssa Mirella Abate	Componente	In audio conferenza	
Dott.ssa Cosima Giannico	Componente	In audio conferenza	

Presiede la seduta il Dr. Antonino Triscari.

L'ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE

PREMESSO

- che il Comune di San Marco in Lamis, con deliberazione consiliare n. 48 del 20 luglio 2015, immediatamente eseguibile, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario che con decreto del Presidente della Repubblica del 2 ottobre 2015 è stato nominato l'Organo straordinario di liquidazione per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso del Comune di San Marco in Lamis, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'Ente;
- che in data 21 ottobre 2015 il citato decreto del Presidente della Repubblica è stato formalmente notificato ai componenti dell'Organo straordinario di liquidazione: Dott.ssa Mirella Abate, dott.ssa Cosima Giannico e dott. Antonino Triscari;
- che, ai sensi dell'art. 252, co. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, l'Organo straordinario di liquidazione, OSL, in data 21 ottobre 2015 si è regolarmente insediato presso il Comune di San Marco in Lamis nominando quale Presidente il Dott. Antonino Triscari;

TUTTO CIO' PREMESSO

CONSIDERATO

- che, ai sensi dell'art. 254, comma 2 del TUEL 267/2000, è stato dato avviso dell'avvio della procedura della rilevazione delle passività invitando i creditori a presentare, entro il termine di 60 giorni, successivamente prorogato di ulteriori giorni trenta, sino al 26 gennaio 2016 con deliberazione n.6 del 18 dicembre 2015, la domanda idonea a dimostrare la sussistenza del debito dell'Ente;
- che, con avviso in data 17 febbraio 2016, previa adozione di apposita deliberazione n.1, pari data, in conformità di quanto previsto dall'art. 9, comma 2, del D.P.R. 24 agosto 1993, n.378 e degli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n.241, è stata data comunicazione dell'avvio del procedimento di accertamento ed eventuale liquidazione dei crediti;
- che in data 7 ottobre 2016 con deliberazione n. 16 questo Organo straordinario di liquidazione ha proposto al Comune di San Marco in Lamis l'adozione della procedura semplificata ex art. 258 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267;
- che con deliberazione di giunta Comunale n.131 del 3 novembre 2016 il predetto Comune ha aderito alla proposta di procedura semplificata, impegnandosi, altresì, “ *..ad individuare ed a mettere a disposizione dell'OSL risorse finanziarie almeno pari al fabbisogno netto presuntivo stimato dallo stesso organo di liquidazione...*” ;
- che, ai fini della determinazione delle massa attiva e passiva, questo Organo straordinario di liquidazione, in conformità alla disposizioni legislative allora vigenti, non ha incluso la gestione dei residui attivi e passivi rinvenienti da fondi a gestioni vincolate;

VISTO

- che, con legge di 11 dicembre 2016, n. 232, con l'art. 1, co. 457, e' stata disposta una modifica dell'art. 255, co.10, del D.L.vo 267/2000, sancendo che “ *in deroga a quanto previsto dall'articolo 255, comma 10, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per i comuni in stato di dissesto, l'amministrazione dei residui attivi e passivi relativi ai fondi a gestione vincolata compete all'organo straordinario di liquidazione*”;
- che con verbale di deliberazione n.4, del 4 aprile 2017, a seguito di modifica dell'art. 255, comma 10, del D.L.vo 267/2000, si è provveduto alla ricognizione della massa attiva e passiva e ad integrare e rettificare parzialmente la deliberazione n.16 del 7 ottobre 2016 stabilendo i nuovi importi complessivi della massa attiva al 31.12.2014 e quelli della massa passiva al 31.12.2014;

DATO ATTO

- che succesivamente e' intervenuta un'ultima modifica legislativa con il decreto-legge 24 aprile 2017, n.50, che nella stesura originaria escludeva il Comune di San Marco in Lamis e conseguenzialmente anche l'Organo straordinario di liquidazione, per ragioni temporali, della competenza alla gestione dei fondi vincolati;
- che in sede di conversione dell'anzidetto decreto legge, nella legge 21 giugno 2017, n.96, la modifica introdotta dispone che “ *In deroga a quanto previsto dall'articolo 255, comma 10, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per i comuni e per le province in stato di dissesto finanziario l'amministrazione dei residui attivi e passivi relativi ai fondi a gestione vincolata compete all'organo straordinario della liquidazione*” (art. 36 comma 2, d.l. 50/2017) e al comma 3-bis, *che sono fatti salvi gli atti compiuti e i provvedimenti adottati prima della data di entrata in vigore del presente decreto ai sensi del comma 457 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, nel testo vigente prima della medesima data disponendo, inoltre, che l'amministrazione dei residui attivi e passivi è gestita separatamente, nell'ambito della gestione*

straordinaria di liquidazione e resta ferma la facoltà dell'organo straordinario della liquidazione di definire anche in via transattiva le partite debitorie, sentiti i creditori”;

VISTO

- l'art. 258 del D. L.vo 18.08.2000, n. 267, che disciplina le modalità semplificate di accertamento e liquidazione dell' indebitamento pregresso, che prevede:
 - comma 2 – “... *L'ente locale dissestato è tenuto ... a mettere a disposizione risorse finanziarie liquide, per un importo che consenta di finanziare, ..., tutti i debiti di cui ai commi 3 e 4*”;
 - comma 3 – “*L'organo straordinario di liquidazione, effettuata una sommaria delibazione sulla fondatezza del credito vantato, può definire transattivamente le pretese dei relativi creditori, anche periodicamente, offrendo il pagamento di una somma variabile tra il 40 ed il 60 per cento del debito, in relazione all'anzianità dello stesso, con rinuncia ad ogni altra pretesa, e con la liquidazione obbligatoria, entro 30 giorni dalla conoscenza della accettazione della transazione. A tal fine propone individualmente ai creditori, compresi quelli che vantano crediti privilegiati, fatta eccezione per i debiti relativi alle retribuzioni per prestazioni di lavoro subordinato che sono liquidate per intero, la transazione da accettare entro un termine prefissato comunque non superiore a 30 giorni. Ricevuta l'accettazione, l'organo straordinario di liquidazione provvede al pagamento nei trenta giorni successivi*”;
 - comma 4 – “*L'organo straordinario di liquidazione accantona l'importo del 50 per cento dei debiti per i quali non è stata accettata la transazione. L'accantonamento è elevato al 100 per cento per i debiti assistiti da privilegio*”;
 - comma 7 – “... *E' restituita all'ente locale dissestato la quota di risorse finanziarie liquide dallo stesso messe a disposizione esuberanti rispetto alle necessità della liquidazione dopo il pagamento dei debiti*”;
- che con deliberazione n. 17 del 14.12.2016, in forza dell' adozione della procedura semplificata, sono stati definiti i criteri per la procedura di liquidazione della massa passiva con le risorse finanziarie già a disposizione;
- che con successive deliberazioni n. 13 del 29 gennaio 2020 e n. 43 del 14 luglio 2020, tra l'altro, sono stati estesi i predetti criteri alla gestione dei fondi vincolati;
- che , nel prosieguo, in forza dell'adozione della procedura semplificata, è stato preso atto, con proprie deliberazioni, dell'avvio delle proposte transattive avvenuto per mezzo di comunicazioni ai singoli creditori, nonché di quelle prodotte dai responsabili degli Uffici del comune, dando atto che si sarebbe fatto fronte ai pagamenti con le somme accreditate sul Fondo di cassa di questo Organo straordinario di liquidazione presso la Tesoreria comunale – Banca di Credito Cooperativo di San Giovanni Rotondo, nei termini dettagliatamente indicati nella deliberazione n. 17/2016, o alternativamente, si sarebbe proceduto ad effettuare gli accantonamenti, nel caso in cui venisse rifiutata la proposta di transazione;

RILEVATO

- che lo scrivente Organo straordinario di liquidazione ha richiesto, ai sensi dell'art. 3 bis del D.L. 174/2012, come modificato dall'art.4 bis della L. 21/2016, l'erogazione del contributo contemplato e previsto dalla richiamata normativa;
- che le risorse accreditate indicate in massa attiva , oltre ai residui attivi riscossi ed il mutuo richiesto dal Comune di San Marco in Lamis, sono state sufficienti per proporre a tutti i creditori ammessi alla massa passiva la transazione nei termini dettagliatamente indicati o, alternativamente, hanno garantito le risorse necessarie ad effettuare gli accantonamenti di cui

all'art. 258, comma 4 del TUEL corrispondenti al 50 per cento dell'importo del debito ammesso;

- che, ai fini dell'acquisizione del Fondo iniziale di cassa è stata attenzionata la questione relativa alla possibilità che al predetto Fondo di cassa venissero imputate le somme, giacenti presso la competente Tesoreria comunale, rivenienti dall'art. 1, co. 3 del D. L. 35/2016 (risorsa vincolata n. 26) e dal D. L. 66/2014 (risorsa vincolata n. 57). Il Ministero ha rappresentato, al riguardo, l'impossibilità di attribuire tali fondi al menzionato Fondo di cassa, in virtù, tout court, della natura "vincolata" di detti fondi;
- che, preso atto dell'esistenza di cartelle esattoriali emesse da Equitalia Sud SpA nei confronti del comune di San Marco in Lamis, in data 24.3.2016, con nota prot. n. 4736, la predetta Equitalia è stata invitata ad attenersi allo scrupoloso rispetto delle norme legislative vigenti in materia di dissesto finanziario degli enti locali;

In particolare, è stato rappresentato che:

- gli importi di cui il comune stesso era debitore, sin dalla data del 31.12.2014, sono improduttivi di interessi dalla data di deliberazione del dissesto;
- il pagamento delle cartelle esattoriali in argomento sarebbe avvenuto solo a seguito della completa definizione della procedura amministrativa prevista per legge;
- per i debiti assistiti da certificazione del credito ai sensi del D.L. 66/2014, atteso che CONSAP SpA, in qualità di ente deputato all'immediato pagamento di detti debiti, aveva manifestato la volontà e l'impegno di procedere al pagamento dei debiti in argomento pur in presenza della intervenuta (20 luglio 2015) dichiarazione di dissesto;
- che si è proceduto, giusta nota prot. n. 9485 del 23.06.2016, a richiedere al Ministero dell'Interno - Direzione Centrale della Finanza Locale, apposito autorevole parere in ordine alla possibilità eventualità che CONSAP SpA, così come dalla stessa ripetutamente rappresentato, procedesse al pagamento dei debiti assistiti da certificazione del credito ai sensi del D.L. 66/2014, pur in presenza di un intervenuta (20.7.2015) dichiarazione di dissesto finanziario da parte del comune di debitore.
- che l'adito Ministero con nota prot. n. 139159 del 17.6.2015, inoltrata da questo OSL prontamente alla citata CONSAP SpA, al fine di evitare un grave irreparabile pregiudizio alla situazione economico/finanziaria dell'ente, ha giustamente chiarito che siffatti pagamenti finirebbero con il vanificare il principio generale della *par condicio creditorum* con la ovvia, non auspicabile, conseguenza di avvantaggiare una categoria di creditori rispetto alla totalità degli stessi;
- che ciò ha reso necessario una modifica della Delibera di Giunta Comunale n. 9 del 29 gennaio 2016;
- che il fondo di cassa è stato rideterminato in data 11 maggio 2016, giusta deliberazione OSL n.5 dell'11 maggio 2016, con riserva peraltro di acquisire, sulla scorta di apposita rendicontazione, da effettuarsi a cura del Comune, gli incassi del 2015 in conto residui 2014 e due poste concernenti i ruoli emessi da Equitalia spa, nonché ogni altra somma di competenza di questo OSL;
- che in data 25.11.2015, con deliberazione n. 4, è stato affidato al Responsabile del Settore Economico- Finanziario il compito di riaccertamento dei ruoli pregressi non riscossi di competenza di questo Organo straordinario di liquidazione e del monitoraggio delle attività di accertamento e di riscossione ordinaria e coattiva delle imposte e tasse per l'approvazione ruoli, nonché il controllo su eventuali prescrizioni e decadenze delle entrate di competenza della gestione straordinaria di liquidazione per omesso intervento entro i perentori termini di legge;

- che è stata posta in essere attività di sensibilizzazione nei confronti dell'Ente locale affinché tutte le entrate ordinarie e straordinarie quali avanzi di amministrazione, eventuale mutuo per spese di investimento, quote di mutui residui, ecc, fossero destinate alla gestione della liquidazione;

CONSIDERATO

- che non può non sottacersi in questa sede, per un comunità di circa 15.000 abitanti, l'elevatissimo contenzioso, a causa del quale il Comune di San Marco in Lamis è risultato spesso soccombente, con effetti decisamente negativi sulla stabilità degli equilibri finanziari, rappresentando, detto abnorme contenzioso, fattore determinante ed incisivo per la dichiarazione di dissesto;
- che una più approfondita analisi ha consentito di portare alla luce, cattive prassi amministrative, con serialità di cause e condotte opportunistiche, sfruttanti quasi sempre disfunzioni amministrative;
- che talvolta la serialità è stata generata anche da condotte delle parti private tendenti a reiterare giudizi per trarre vantaggi da ritardi o disfunzioni dell'apparato amministrativo del Comune. (Si pensi, tra l'altro, alle innumerevoli condanne comminate dal Giudice di Pace di San Giovanni Rotondo per insidie stradali e con vittoria di spese delle controparti, risarcimento danni ai privati ricorrenti e pagamento di parcelle ai legali dell'Ente e legali degli stessi ricorrenti);
- che talvolta, invece, l'agire indistinto sia davanti al Giudice amministrativo sia davanti al Giudice ordinario con ricadute sulle finanze dell'Ente;
- la notevole produzione da parte di professionisti avvocati di istanze di ammissione al passivo per il pagamento di parcelle legali, con incarichi spesso conferiti con impegni di spesa non adeguati nel tempo, o, addirittura, senza la relativa copertura finanziaria;
- che tale contesto è stato particolarmente significativo per individuare le patologie dell'azione amministrativa del Comune di San Marco in Lamis.

CONSIDERATO ANCORA

- che, parimenti significative, le plurime necessità di costituirsi nei giudizi evitando il rischio di perenzione dei termini degli atti sistematicamente trasmessi con ritardo dall'Amministrazione comunale - Ufficio contenzioso, secondo il criterio di competenza, ai sensi dell'articolo 5, comma 2 del decreto legge 80 del 2004, convertito nella legge 140, partecipato formalmente a questo Organo in più occasioni con l'assunto che...*si intendono comprese nelle fattispecie ivi previste tutti i debiti correlati ad atti e fatti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi del bilancio riequilibrato, pur se accertati con provvedimento giurisdizionale, successivamente a tale data...* dilatando non solo l'allungamento della sfera di azione dell'Organo straordinario di liquidazione ma anche il necessario spostamento in avanti della stesura del piano di rilevazione della massa passiva;
- che, non disponendo il Comune San Marco in Lamis di Avvocatura comunale, si è dovuto, necessariamente, provvedere, per la tutela degli interessi del Comune medesimo a conferimento di incarichi di patrocinio legale, con parcelle conformi al D.M. 55/2014 e sottoscrizione dell'apposito disciplinare, con oneri a carico della gestione liquidatoria;
- come non va, parimenti, sottaciuta, la circostanza che la dilatazione del campo di azione dell'Organo straordinario di liquidazione sia stato esteso, in virtù della sopra citata norma, oltre la data di dichiarazione di dissesto, con l'inclusione di altrettante notevoli ed aggiuntive posizioni debitorie nella massa passiva, accertati dopo il 31 dicembre precedente a quello dell'ipotesi del bilancio stabilmente riequilibrato, in quanto connessi ad atti e fatti di gestione antecedenti detta dichiarazione di dissesto;

- che, in ragione di ciò è stata impedita la c.d. cristallizzazione della situazione debitoria del Comune quale premessa indispensabile per poter addivenire ad una precisa determinazione della massa passiva, che, a sua volta, è funzionale ad una corretta applicazione del principio della *par condicio creditorum*;
- che la continua attività di monitoraggio effettuata nel corso della procedura liquidatoria, ha rilevato una costante e perdurante fluttuazione della massa passiva, fluttuazione dovuta soprattutto alla insorgenza di contenziosi e pronunce giurisprudenziali;
- come osservato dal Ministero dell'Interno e confermato dalla univoca giurisprudenza amministrativa e contabile ciò che rileva per stabilire se i crediti vantati nei confronti degli Enti dissestati debbano rientrare o meno nella competenza della gestione liquidatoria, vale accertare non già il tempo nel quale il credito sia diventato certo liquido ed esigibile bensì il tempo legato all'esistenza di atti e fatti di gestione dai quali detto debito trae causa, ancorché verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato e ancora non “è tanto la definizione della data di perfezionamento e di certezza, liquidità ed esigibilità del credito vantato, quanto quella della risaleza degli atti e dei fatti che hanno originato le diseconomie”;

SI SEGNALE, tra l'altro, a titolo non esaustivo:

- che, l'attività straordinaria è stata rallentata non solo a seguito delle criticità strutturali evidenziate, ma anche da carente documentazione, supporto collaborativo non adeguato dell'apparato burocratico, spesso con difficoltà dialogative, e con attestazioni rese ex art. 254, comma 4, Tuel 267/2000, a volte non attendibili e non congrue, bisognose di essere continuamente verificate attraverso supplementi di istruttoria da parte di questo Organo;
- che tali criticità e disfunzioni, sono state rappresentate, nel tempo, al Ministero dell'Interno;
- la defatigante azione di componimento bonario concluso con verbale di deliberazione n. 6 del 18 gennaio 2021, culminato nell'atto finale di transazione - compravendita, in attesa di stipula con rogito notarile, con oneri a carico della gestione liquidatoria, attesa la intrinseca complessità tecnico - giuridica di detto negozio giuridico, dell'annosa questione espropriativa della Fondazione Pia Michelina ed Eugenia Gravina Onlus, a seguito di sentenza del TAR Puglia Bari n. 586 del 2015, non appellata, con cui il predetto TAR ha disposto, tra l'altro:
 - l'annullamento decreto acquisizione ex art. 42 bis T.U. Espropri;
 - la restituzione degli immobili illegittimamente detenuti, previa necessaria riduzione in pristino, su suolo ove risultano realizzati, in regime di alloggi E.R.P., abitazioni da parte della Cooperativa “San Michele” e tutte le correlate prescritte opere di urbanizzazione primaria, abitazioni possedute ed occupate a titolo di “prima casa” da altrettanti nuclei familiari;
- le trattative in corso, attivate con deliberazione n. 10 del 26 febbraio 2021, a seguito anche di diffida e costituzione in mora del Comune di San Marco in Lamis ad ottemperare, ai contenuti della sentenza n. 455 del 30 marzo 2020 del T.A.R. Puglia Bari Sez. III, anche in ordine alle spese legali per la ulteriore definizione di procedura espropriativa con l'Agenzia Arca Capitanata di Foggia;
- che per quanto appena riportato, va menzionata, attesa la diversa valutazione economica delle parti in causa sul *quantum debeatur* alla predetta Agenzia Arca Capitanata, in forza del decisum dal Tar Puglia Bari con sentenza n.455/2020, la richiesta di chiarimenti al predetto Giudice Amministrativo, in ordine alla corretta determinazione dell'importo da corrispondere ad ARCA Capitanata, nell'ipotesi, ormai acclarata, di necessità di acquisizione dei suoli al patrimonio dell'ente, che possa ritenersi rispettoso della sentenza in argomento, soggiungendo che il rilascio

del richiesto chiarimento consentirebbe la compiuta esecuzione della sentenza, nei termini, tra l'altro, in cui si è già espresso il Consiglio comunale con deliberazione n. 43, senza ulteriore aggravio economico per questa Amministrazione già in dissesto finanziario;

- che con ordinanza, n. 2/2021 il Tar Puglia - Bari - Sez. III pur dichiarando, in relazione ai chiarimenti chiesti da questo Organo straordinario di liquidazione, formalmente, l'inammissibilità di tale richiesta, in via incidentale e parentetica, affinché il Comune valuti con attenzione l'opportunità di proporre autonomo ricorso...”, fornisce peculiari elementi di interpretazione per l'applicazione del *decisum* di cui alla sentenza del 20 marzo 2020, n. 455, precisando “.. *la sentenza in questione tutt'altro che erronea e contraddittoria ... , abbia invece enunciato con chiarezza le modalità di calcolo dell'indennizzo e del risarcimento per mancato godimento del bene ... , individuando quale valore venale di partenza - sul quale fondare il calcolo dell'uno e dell'altro – quello indicato nella C.T.U. espletata nel giudizio civile ...*”.
- che la sentenza di cui in parola, viene poi appellata dal Comune il 02.12.2020, come da comunicazione e decreto del Sindaco pari data....*tale calcolo, in virtù del discordante stima effettuato dal Responsabile del Settore Urbanistica con nota del 7.10.2020, prot. n.15750, opera una valutazione del terreno che viene ritenuta esorbitante ed eccessiva da questa Amministrazione;*
- che le travagliate e sofferte questioni relative ai fondi delle gestioni vincolate, potratte per circa 10 mesi, tra cui meritano di essere esposte quelle relative al piano sociale di zona - ambito territoriale del Comune di San Marco in Lamis e gli usi civici, i cui esiti sono stati sempre rappresentati al Ministero dell'Interno non solo attraverso incontri formali con questo Organo e Amministratori comunali, per ultimo quello del 17 febbraio 2020, ma anche mediante invio di note e deliberazioni;
- che la conclusione di altre annose pendenze debitorie nei confronti dell'Inps di Foggia per omesso versamento dei contributi previdenziali a seguito degli eventi sismici del 31 ottobre 2002, segnalata tardivamente dall'Amministrazione (anno 2020), e quella relativa al mancato versamento di contributi previdenziali, anni 2001-2005, in favore di ex amministratore, in aspettativa non retribuita ex art. 86 del TUEL 267/2000;

Questi, ma non solo questi, taluni aspetti caratterizzanti le criticità emerse durante le varie fasi della procedura di dissesto ai fini della rilevazione delle passività, con la doverosa precisazione che non è mai sfuggita a questo Organo Straordinario di Liquidazione la cura degli interessi del Comune di San Marco in Lamis, atteso che l'operato è stato chiaramente proteso, nel rispetto della lealtà istituzionale a stabilizzare il risanamento, anche alla luce dell'onerosità degli adempimenti connessi alla compiuta definizione della massa passiva, imputabili soprattutto, come già evidenziato, a problemi patologici di carattere amministrativo burocratico, di difficile soluzione, che si propongono nel tempo, e ad escludere, nell'ambito dell'adeguato principio di responsabilità, che detto risanamento risulti effimero;

SUL VERSANTE DELLE ENTRATE, meritano segnalazione:

- La risoluzione della controversia con la Società Renergy San Marco S.r.l. , proprietaria di un impianto eolico in località Cappalunga, nel Comune di San Marco in Lamis. Controversia definita, con accordo transattivo, a seguito del quale è stata introitata per gli esercizi 2013 e 2014 la somma di euro 278.000 (duecentosettantottomila/00);
- In considerazione delle contrapposte posizioni, avuto soprattutto riguardo alla complessa problematica risalente al 2007, segnata da novità giuridiche continue e spesso contrastanti interventi legislativi nazionali ed europei, al fine di eliminare, in tal modo, anche l'alea dell'esito del contenzioso giudiziario, a seguito di incontri, è emerso l'interesse delle parti coinvolte a

definire la vertenza con apposito accordo transattivo;

- Solo e soltanto in tale contesto, si segnala l'unico ricorso a consulenza esterna, durante la sfera temporale dell'azione della gestione liquidatoria, ai sensi dell'art. 253 del Tuel 267/2000;
- Coniugando le argomentazioni appena esposte e non essendo stato possibile nell'ambito della dotazione organica reperire personale competente sia sotto l'aspetto qualitativo che quantitativo, ad affrontare tale problematica di particolare complessità e urgenza, è stato chiesto all'Avvocato Bice Pasqualone, dotata di qualificata professionalità e specifica conoscenza tecnica della materia in argomento un parere legale che obiettivamente richiedeva particolari capacità professionali, *“Sulla convenienza giuridica ed economica della transazione (per il pregresso - anni 2013-2014), tra il Comune di San Marco in Lamis titolare di un parco eolico costituito da 25 aerogeneratori della potenza nominale di 2,3 MW sul territorio comunale di San Marco in Lamis, in ordine alle somme dovute dalla società in favore del Comune in virtù della convenzione stipulata in data 13.3.2007”*;
- La disponibilità della complessiva somma di euro 231.665,90 autorizzata dalla Cassa Depositi e Prestiti, in data 28.1.2021, previa istruttoria congiunta con l'amministrazione comunale, per devoluzione mutui stipulati ante 2014, *da destinare al risanamento economico finanziario - acquisizione residui nella massa attiva ai sensi dell'art.255, comma1, del Tuel 267/2000, con vincolo di destinazione”*;
- Il recupero, seppure parziale, delle somme indebitamente corrisposte ai dipendenti comunali, accertati dal servizio ispettivo del Mef, e definite transattivamente, su proposta conciliativa del Giudice del lavoro del Tribunale di Foggia, nonché, al momento in cui si scrive, quelle relative alla errata (illegittima) attribuzione di progressioni orizzontali e verticali a dipendente comunali, involgendo per taluni di essi erogazioni al 31.12.2014 e retro, recupero attualmente sospeso causa attivazione da parte di tutti gli interessati di ricorsi.
- Il recupero, tramite riscossioni coattiva, di tributi comunali attratti nella sfera di competenza della gestione liquidatoria;

VISTI:

- il D.P.R. 24 agosto 1993, n. 378 contenente il regolamento recante norme sul risanamento degli enti locali;
- il titolo VIII – Capo III del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;
- la legge Costituzionale n. 3/2001;
- l'art. 31, comma 15 della legge 27/12/2002, n. 289;
- l'articolo 5 della legge n. 140/2004 che detta disposizioni per agevolare le procedure di risanamento degli enti locali in stato di dissesto finanziario;
- l'art. 252, comma 4, del TUEL che stabilisce che l'Organo straordinario di liquidazione ha competenza relativamente a fatti e atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato;
- l'art. 254, comma 3, del TUEL che prevede che nella massa passiva siano inclusi i debiti di bilancio e fuori bilancio di cui all'art. 194 verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato, i debiti derivanti da procedure esecutive estinte ed i debiti derivanti da transazioni di vertenze;
- l'art. 248, comma 4 del TUEL che stabilisce che dalla data della deliberazione del dissesto e sino all'approvazione del rendiconto i debiti insoluti non producono più interessi né sono soggetti a rivalutazione monetaria;

- l'art. 258 del TUEL che disciplina le modalità semplificate di accertamento e liquidazione dei debiti che al comma 3 prevede che l'Organo straordinario della liquidazione proponga individualmente ai creditori una somma variabile tra il 40 e il 60 per cento del debito;
- l'art. 258, comma 4, del TUEL che stabilisce che "l'OSL accantona l'importo del 50 per cento dei debiti per i quali non è stata accettata la transazione. L'accantonamento è elevato al 100 per cento dei debiti assistiti da privilegio";
- l'art.258, comma 5, che dispone che si applicano le disposizioni degli articoli precedenti e che l'OSL, effettuati gli accantonamenti di cui al comma 4, provvede alla redazione del piano di estinzione;
- l'art. 256, comma 9, del TUEL che prevede che a seguito dell'approvazione ministeriale del piano di estinzione l'Organo straordinario provvede, entro 20 giorni dalla notifica del decreto, al pagamento delle residue passività sino alla concorrenza della massa attiva realizzata;
- la circolare del Ministero dell'Interno, Direzione Centrale della Finanza Locale, n. 23 in data 31 ottobre 2006 con cui, a seguito del parere espresso dalla Commissione integrata per la finanza e gli organici degli enti locali nella seduta del 24 ottobre 2006, è stato fornito il modello del piano di estinzione che gli organi straordinari della liquidazione degli enti che hanno dichiarato il dissesto dopo l'entrata in vigore della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, devono approvare ai sensi dell' art. 256, comma 6, del TUEL 267/2000;

RICHIAMATE:

- le precorse relazioni, per ultima quella datata 25.11.2020, concernenti lo stato di avanzamento della gestione del dissesto con le quali il Ministero dell'Interno - Dipartimento Affari Interni e Territoriali è stato reso edotto delle circostanze con cui l'attività straordinaria è stata rallentata, a causa delle complesse problematiche di carattere finanziario/amm/vo/contabile registrate nel corso della gestione di risanamento dell'Ente, con particolare riferimento alle gestioni vincolate, alle enormi difficoltà derivanti dall'ingente valore del debito, al rilevante contenzioso e alla continua fluttuazione della massa passiva;
- la conseguente proroga ministeriale concessa per la redazione del piano di estinzione al 31 marzo 2021, al fine di garantire un reale e definitivo risanamento del Comune;
- le proprie precedenti deliberazioni con le quali sono state ammessi alla massa passiva della liquidazione i debiti ai sensi dell'art. 258 del TUEL, e contestualmente è stato proposto ai creditori la transazione nei termini di cui allo stesso art.258;
- le proprie deliberazioni con le quali sono stati esclusi dalla massa passiva della liquidazione i debiti privi dei requisiti indispensabili al riconoscimento da parte dell'Organo straordinario di liquidazione;
- le dichiarazioni di accettazione delle transazioni proposte che sono state prodotte dai creditori, ai quali è stato effettuato il pagamento nei termini di cui all'art. 258, comma 3, ultimo periodo;
- le dichiarazioni di non accettazione (anche in termini di silenzio rifiuto) prodotte dai creditori ai quali era stata avanzata la proposta di transazione con raccomandata A/R o pec;

CHE, relativamente alle gestioni vincolate si è provveduto, con separati atti, e che a seguito dei provvedimenti deliberativi adottati da questo Organo, è stato disposto, per espresso rifiuto o silenzio dei creditori, il necessario accantonamento.

CHE le istanze pervenute, ancorché tardive e ultra tardive, anche su segnalazione degli uffici comunali, sono state tutte esaminate, talune bisognevoli di ulteriore supplemento di istruttoria, e che, per varie ragioni, sono rimaste alcune posizioni debitorie che, per contingenze amministrative, non possono essere ammesse né tantomeno escluse dal piano di estinzione, ma che potrebbero essere ammesse alla massa passiva sino all' approvazione del rendiconto finale al concretizzarsi dei

requisiti di legge, ai sensi dell' articolo 5, comma 2, del decreto legge 80/2004 tra le quali vanno annoverate anche:

- Contenzioso presso la Corte di Appello di Bari la cui udienza è stata rinviata al 3.12.2021;
- Contenzioso Avv. Morcavallo presso la Corte di Appello di Catanzaro, la cui udienza è stata rinviata al 3.12.2023;
- Contenzioso Usi civici udienza rinviata al 16.4.2021;
- Contenzioso Germani Serrilli presso la Suprema Corte di Cassazione;
- Contenzioso in corso con alcuni dipendenti comunali;
- Contenzioso presso il Tribunale di Foggia per indennità di occupazione senza titolo di suoli edificatori identificati catastalmente al foglio di mappa n. 93 p.lle 103/105/109 dell'importo totale di Euro 1.100.000,00 oltre interessi Fondazione Pia Michelina ed Eugenia Gravina;
- Contenzioso con Arca Capitanata di Foggia per appello promosso dal Comune innanzi al Consiglio di Stato;
- Contenzioso Caiafa/Comune Corte di Appello di Bari - Sez. Lavoro

PRESO ATTO dell'esistenza di alcune istanze, recentemente trasmesse, nel frattempo dagli uffici comunali, per le quali si è in attesa dei richiesti elementi integrativi e/o attestazioni preordinati alla verifica della sussistenza dei requisiti per l'eventuale ammissione;

CHE il piano di estinzione della massa passiva è stato redatto su apposito modello ministeriale;

UNANIME

DELIBERA

- 1) **Di approvare** l'allegata stesura del piano di estinzione delle passività quale parte integrante del presente atto, da trasmettere al Ministero dell'Interno, Dipartimento per gli affari interni e Territoriali, Direzione centrale della Finanza Locale, Ufficio Trasferimenti Ordinari agli Enti Locali e Risanamento degli Enti locali Dissestati, (finanza locale.prot@pec.interno.it).
- 2) **Di dare atto** che il piano potrà essere rivisto a seguito delle eventuali osservazioni del Ministero e a seguito della presentazione di ulteriori istanze entro il termine di approvazione dello stesso da parte del citato Dicastero.
- 3) **Di trasmettere** il presente provvedimento oltreché al Ministero dell'Interno, anche:
 - Al Sindaco del Comune di San Marco in Lamis, alla Prefettura di Foggia (protocollo.preffg@pec.interno.it), all'Organo di Revisione Economico Finanziaria, e per conoscenza alla Sezione Regionale di Controllo (puglia.controllo@corteconticert.it).

La presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.4, comma 6, del D.P.R. 24 agosto 1993, n. 378, verrà pubblicata ai sensi dell'art.124 del TUEL 267/2000 ed inserita a cura dell'Amministrazione Comunale, sulla sezione dedicata del sito web istituzionale di questo Organo Straordinario di Liquidazione.

Alle **ore 16,00** il Presidente Dr. Antonino Triscari dichiara sciolta la seduta, previa redazione, lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale con firma digitale apposta sul presente verbale da parte di un componente dell'OSL ai sensi della Deliberazione n. 25 del 24 marzo 2020.

L'ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE

Dott. Antonino Triscari

Dott.ssa Mirella Abate

Dott.ssa Cosima Giannico